

DELIBERAZIONE 1 FEBBRAIO 2018
50/2018/R/EEL

**DISPOSIZIONI RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI ALTRIMENTI NON
RECUPERABILI PER IL MANCATO INCASSO DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1005^a riunione del 1 febbraio 2018

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito: legge di stabilità 2016);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge di Bilancio 2018);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 612/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 612/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 268/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 609/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 609/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 109/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 109/2017/R/EEL);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione della morosità elettrica (TIMOE);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: TIT);

- il documento per la consultazione 3 agosto 2017, 597/2017/R/EEL, recante “Interventi in ordine alla disciplina delle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio di trasporto dell’energia elettrica” (di seguito: documento per la consultazione 597/2017/R/EEL);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 2016, 2182/2016 (di seguito: sentenza 2182/2016);
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. II, 31 gennaio 2017, 237, 238, 243, 244 (di seguito: sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017);
- la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 30 novembre 2017 5619, 5620 (di seguito: sentenze 5619/2017 e 5620/2017).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico; tale finalità orienta l’esercizio dei poteri, attribuiti alla medesima Autorità dall’articolo 2, comma 12, lettere d) e h), di definire le condizioni tecnico-economiche di accesso ai servizi, nonché le modalità di erogazione dei servizi medesimi, integrando i regolamenti di servizio predisposti dagli esercenti (comma 37), oggi denominati anche, nel caso dei servizi c.d. di rete (trasporto, dispacciamento di energia elettrica, distribuzione, trasporto, bilanciamento del gas naturale), codici di rete;
- con riferimento al servizio di trasporto dell’energia elettrica, l’Autorità ne ha da sempre regolato, in modo molto dettagliato, i diversi aspetti rilevanti, avviando momenti di analisi, ricognizione e approfondimento finalizzati alla possibile, futura, armonizzazione delle clausole generali di contratto praticate dalle differenti imprese distributrici, mediante la definizione di un codice di rete tipo per tale servizio (di seguito: Codice di rete tipo o Codice tipo);
- anche alla luce del nuovo contesto istituzionale ed economico e alle innovazioni sopravvenute, caratterizzato, peraltro, dall’istituzione del c.d. sistema informativo integrato (SII) – che ha imposto la ridefinizione di numerosi istituti rilevanti ai fini del servizio di trasporto e dell’articolazione del relativo rapporto contrattuale – con la deliberazione 612/2013/R/EEL, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione del Codice tipo, prefigurandone un percorso di graduale costruzione; in particolare, l’Autorità ha stabilito di procedere con interventi successivi aventi a oggetto specifici aspetti tematici del Codice tipo, da privilegiare alla luce delle concrete ed effettive esigenze del settore e dei mercati *retail*; in tale prospettiva, rilievo prioritario è stato dato alla disciplina della fatturazione del servizio e delle garanzie per l’adempimento delle obbligazioni di pagamento dell’utente;
- nelle more del predetto procedimento, la deliberazione 612/2013/R/EEL, ha espressamente riconosciuto, in via d’urgenza, alle imprese distributrici la facoltà di richiedere agli utenti del servizio opportune garanzie a copertura di tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto, comprensivi quindi delle obbligazioni di pagamento degli oneri generali di sistema fatturati all’utente; ciò in coerenza col

contenuto delle condizioni generali di contratto normalmente praticate dalle imprese distributrici, nonché col contenuto dell'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legislativo 79/99, e dell'articolo 38 del TIT, ai sensi dei quali sono applicate ai venditori, in qualità di utenti del servizio di trasporto, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico come maggiorazioni dei corrispettivi tariffari del servizio di distribuzione (di cui alla Parte II, Titolo 2, Sezione 2 e Titolo 3 del TIT);

- con la deliberazione 268/2015/R/EEL sono stati adottati i primi capitoli del Codice tipo in tema di garanzie e di fatturazione del servizio; più in particolare il Codice tipo regola:
 - a) il tipo di garanzie ammesse, l'ammontare delle garanzie che gli utenti sono tenuti a prestare per l'accesso al servizio, prevedendo che le stesse siano dimensionate tenendo conto anche degli oneri generali di sistema, e le modalità del loro adeguamento periodico, nonché del loro adeguamento nei casi di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte dell'utente;
 - b) le modalità attraverso cui è effettuata la fatturazione del servizio nei confronti dei venditori tenuti a corrispondere i corrispettivi tariffari del servizio di trasporto e gli oneri generali di sistema alle imprese distributrici;
- con il Codice tipo l'Autorità ha definito una disciplina dettagliata (sebbene limitata per ora ad alcuni aspetti) del servizio di trasporto, che integra e uniforma le condizioni generali di contratto praticate dalle imprese distributrici nei confronti degli utenti che necessitano di accedere alla rete per poter dare esecuzione fisica ai contratti di fornitura con i clienti finali; in tal modo, quindi, il Codice tipo risponde all'esigenza di libero accesso alle reti definendo un quadro certo, chiaro, trasparente e facilmente fruibile all'utente, sull'assetto dei diritti e delle obbligazioni che caratterizzano il rapporto contrattuale tra l'esercente il trasporto e l'utente medesimo;
- tale quadro di regole è stato altresì predisposto tenendo conto della necessità di conciliare e contemperare, per quanto possibile, le contrapposte esigenze di utenti del trasporto e imprese distributrici, e quindi cercando, da un lato, di favorire la partecipazione dei primi al mercato e, dall'altro, di contenere per i secondi il rischio di mancati pagamenti, tenuto conto, peraltro, delle ripercussioni sul sistema degli eventuali inadempimenti degli utenti; ciò ha comportato, in primis, di dimensionare l'importo delle garanzie da prestare pari a 3 mesi di servizio erogato, importo che rappresenta, rispetto alla potenziale esposizione dell'impresa distributtrice, una misura ragionevole delle esigenze appena richiamate.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il Consiglio di Stato, con la sentenza 2182/2016, in accoglimento degli appelli presentati da alcuni operatori contro pronunce di primo grado di segno diverso, ha annullato le disposizioni urgenti di cui alla delibera 612/2013/R/EEL che imponevano ai venditori la prestazione di garanzie anche a copertura degli oneri

generali di sistema in favore delle imprese distributrici, sostenendo che la legge pone in capo ai clienti finali, e non alle imprese di vendita, gli oneri generali di sistema con la conseguenza che l’Autorità non avrebbe il potere di eterointegrare il contratto di trasporto mediante un sistema di garanzie che pone a carico dell’utente del trasporto il rischio del mancato incasso degli oneri generali di sistema da parte dei clienti finali; un tale potere di eterointegrazione, infatti, secondo il giudice di appello, non troverebbe copertura nella normativa primaria e pertanto il regolamento contrattuale del predetto profilo sarebbe lasciato alla autonomia delle parti;

- con le sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017, il Tar Lombardia si è pronunciato sui ricorsi presentati da alcuni utenti del trasporto contro la deliberazione 268/2015/R/EEL con particolare riguardo ai seguenti profili: (i) la facoltà delle imprese distributrici di richiedere agli utenti del trasporto garanzie a copertura del versamento degli oneri generali di sistema fatturati ai clienti finali; (ii) il potere del distributore di risolvere il contratto in caso di mancato versamento di detti oneri generali; (iii) gli obblighi dei venditori in materia di fatturazione e riscossione degli oneri generali di sistema;
- in particolare il Tar Lombardia, con citate le sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017 :
 1. ha aderito all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza 2182/2016 secondo cui l’obbligo di versare gli oneri generali di sistema graverebbe esclusivamente sui clienti finali e pertanto l’Autorità difetterebbe di un potere di eterointegrazione dei contratti di trasporto in relazione a tale profilo, chiarendo e precisando che l’assenza di un simile potere di eterointegrazione avrebbe *“esclusivo riferimento alle obbligazioni che non sono proprie degli stessi venditori e che tali soggetti non sono tenuti ad assumere in virtù di norme di legge”*; in altre parole, secondo il Tar Lombardia *“deve ritenersi che il potere dell’Autorità di intervenire autoritativamente nella regolazione contrattuale possa bensì consentire, a beneficio degli utenti e della tenuta del sistema, l’imposizione di garanzie a carico degli operatori”* nonché di disporre la risoluzione del contratto di trasporto in caso di inadempimento, *“ciò però soltanto laddove l’obbligazione garantita sia propria del soggetto gravato”*;
 2. ha prospettato conseguentemente, che il potere dell’Autorità di eterointegrare i contratti di trasporto per gli aspetti di cui sopra, sussiste limitatamente agli oneri generali effettivamente incassati dai clienti finali;
 3. ha negato la sussistenza di un potere del distributore di risolvere il contratto di trasporto per il mancato versamento da parte dell’utente degli oneri generali di sistema;
 4. ha ritenuto legittima la regolazione dell’Autorità nella parte in cui attribuisce al venditore l’obbligo di fatturare e riscuotere gli oneri generali di sistema presso i clienti finali, corrispondendo il gettito all’impresa distributtrice; ciò in quanto, da un lato, è *“soltanto con il venditore che il cliente finale intrattiene rapporti e non anche con il distributore”* e,

dall'altro lato “l'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 stabilisce che gli oneri generali di sistema siano inclusi nel corrispettivo da versarsi da parte degli operatori per l'accesso alla rete. E, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato [nella sentenza 2182/2016 – n.d.r.], tale disposizione pone un obbligo di adeguamento del corrispettivo quale conseguenza dell'individuazione degli oneri generali di sistema”;

- in ottemperanza alle sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017 del Tar Lombardia, con la deliberazione 109/2017/R/EEL l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'adozione di interventi di regolazione in tema di garanzie relative agli oneri generali di sistema fatturati dalle imprese distributrici agli utenti del servizio di trasporto, precisando che tale procedimento non comporta acquiescenza alle decisioni del Tar Lombardia, avverso le quali, d'altra parte, l'Autorità ha promosso appello al Consiglio di Stato;
- la deliberazione 109/2017/EEL, tra l'altro:
 - definisce in via cautelare, nelle more dell'adozione provvedimento, una disciplina transitoria che rivede l'attuale regolazione in tema di garanzie nella direzione indicata dalle medesime sentenze; in particolare, è stabilito che la quantificazione delle garanzie prestate in relazione agli oneri generali di sistema sia ridotta di una quota pari alla stima degli importi non riscossi prendendo a riferimento, prudenzialmente, per la formulazione di tale stima, la media dei valori assunti per l'*unpaid ratio* riconosciuto nel mercato libero per gli anni 2015 e 2016 nelle regioni del Centro Sud, dove il fenomeno della morosità si attesta su livelli mediamente superiori;
 - prevede, a integrazione e completamento della predetta disciplina transitoria, che siano individuati meccanismi volti a riconoscere un'adeguata compensazione agli utenti del trasporto e alle imprese distributrici dell'eventuale mancato incasso delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema oltre i limiti previsti al precedente alinea;
 - in tal modo, non ha riconosciuto, almeno nelle more del procedimento, alle imprese distributrici la facoltà di integrare le condizioni generali di contratto in tema di garanzie a copertura dell'obbligo dell'utente di versare gli interi importi fatturati, come avrebbe potuto avvenire in conseguenza delle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato nella sentenza 2182/2016 sopra richiamate;
- con le sentenze 5619/2017 e 5620/2017 il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli promossi dall'Autorità contro le predette sentenze del Tar Lombardia, confermandone le conclusioni, e chiarendo, in particolare, che il *decisum* d'annullamento, avverso alla deliberazione 268/2015/R/EEL, risulta circoscritto all'imposizione di garanzie per obbligazioni che non sono proprie delle imprese venditrici; tali pronunce del Consiglio di Stato, pertanto, non hanno ricadute demolitorie sulla regolazione transitoria adottata dall'Autorità con la deliberazione 109/2017/R/EEL la quale, di conseguenza, trova piena applicazione in tutte le sue parti nei confronti di tutti i soggetti incisi (imprese distributrici e utenti del

trasporto), con particolare riferimento agli obblighi di versamento degli oneri generali di sistema già statuiti dalla regolazione in conformità alla normativa vigente in capo a tali soggetti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nell'ambito del richiamato procedimento avviato con la deliberazione 109/2017/R/EEL è stato diffuso il documento per la consultazione 597/2017/R/EEL con il quale l'Autorità ha prospettato una regolazione che potesse:
 - a) conciliare e contemperare le esigenze dei diversi soggetti coinvolti (imprese distributrici, utenti del trasporto e clienti finali);
 - b) inserirsi coerentemente nell'impianto organico e articolato di regole che costituisce il Codice tipo nonché contenere gli interventi organizzativi e gestionali che deriverebbero da una sua modifica;
 - c) da subito separare la gestione dei versamenti e delle garanzie dei corrispettivi inerenti al servizio di trasporto in senso stretto (di seguito: OdR o oneri di trasporto) e le modalità di gestione ed esazione delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema (di seguito: OdS o oneri generali), in luogo alla loro trattazione organica così come attualmente previsto;
- con particolare riferimento a quest'ultimo punto il documento per la consultazione 597/2017/R/EEL è impostato anche nell'ottica prospettica di una riforma legislativa dell'intero assetto degli OdS mediante opportune modifiche dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99, verso cui l'Autorità pubblicamente si è espressa favorevolmente, auspicando che tale riforma muova verso soluzioni analoghe a quelle implementate, in attuazione di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per la riscossione del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (o canone RAD); rispetto a tale auspicato scenario legislativo, la regolazione prospettata dall'Autorità nel documento per la consultazione 597/2017/R/EEL si pone come necessariamente "transitoria", da applicare quindi nelle more del completamento di tale riforma legislativa;
- in relazione, nel dettaglio, agli interventi prospettati nel documento per la consultazione 597/2017/R/EEL:
 - a) è stata illustrata una revisione della disciplina delle garanzie contrattuali che preveda la gestione distinta fra quelle a copertura degli OdR (denominata garanzia "prevalente") e da quelle a copertura degli OdS (denominata garanzia "complementare");
 - b) con riferimento alla garanzia "prevalente":
 - i. è stato prospettato in consultazione l'orientamento di dimensionare di tale garanzia ponendola pari alla **(Gar_{SR})** stima degli OdR per 6 (sei) mesi di erogazione del servizio ovvero pari all'intera esposizione dell'impresa distributrice, anziché i 3 mesi previsti dall'attuale formulazione del Codice tipo (sebbene in tale caso sia comprensivo degli OdS);

- ii. sono stati rivisti, al fine di tutelare maggiormente il credito delle imprese distributrici, i meccanismi attualmente previsti per l'adeguamento delle garanzie;
- c) in relazione alla garanzia "complementare":
 - iii. è stato individuato un *targeting* di incasso da parte dei venditori in base al quale determinare l'ammontare delle garanzie da prestare, ciò con il principale obiettivo di sgravare tali soggetti dagli oneri finanziari conseguenti all'anticipazione delle partite in parola (nell'ipotesi di affiancare poi un meccanismo di riconoscimento ex post della quota parte degli OdS non riscossi ma comunque versati);
 - iv. è stato altresì prospettato un adeguamento -trimestrale- in diminuzione o in aumento dell'importo della garanzia che l'utente del trasporto è tenuto a prestare in ciascun trimestre definito in relazione agli OdS effettivamente versati seppur non incassati;
- d) infine, in coerenza con le previsioni della deliberazione 109/2017/R/EEL, il documento per la consultazione 597/2017/R/EEL definisce un meccanismo volto a riconoscere alle imprese distributrici gli eventuali OdS versati (rispetto al *targeting* di raccolta) alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) e al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (di seguito: GSE) e non riscossi dagli utenti del trasporto, e ne prospetta, come sopra accennato, uno analogo per i medesimi utenti;
- relativamente al meccanismo di reintegrazione nei confronti delle imprese di distribuzione, per preservare l'incentivo alla gestione efficiente del credito da parte delle medesime imprese distributrici e al fine, conseguentemente, di minimizzare l'onere complessivo che deriverebbe dall'applicazione del suddetto meccanismo, la disciplina prospettata nel documento per la consultazione 597/2017/R/EEL prevede che le imprese distributrici interessate alla reintegrazione dei crediti altrimenti non recuperabili siano tenute a:
 - a) porre in essere attività dirette ad ottenere il pagamento di quanto non riscosso, anche attraverso azioni di recupero del credito in sede stragiudiziale e/o giudiziale oltre che eventuali accordi transattivi;
 - b) perseguire comportamenti volti alla minimizzazione delle problematiche della morosità complessiva;
- sulla base delle previsioni del precedente punto, i criteri individuati nel documento per la consultazione 597/2017/R/EEL per la definizione del credito ammissibile inerente agli oneri generali prevedono, tra l'altro, che:
 - a) l'istanza di partecipazione al meccanismo di reintegrazione, per assicurare il più possibile il contenimento degli oneri altrimenti non recuperabili, sia formulata limitatamente ai crediti inerenti a contratti di trasporto risolti per inadempimento almeno da 6 (sei) mesi e in relazione a fatture scadute da almeno 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione dell'istanza di ammissione, ciò al fine di consentire alle imprese distributrici di porre in essere le azioni di recupero del credito suesposte;

- b) che il credito ammissibile sia definito:
- i. considerando eventuali oneri, per la parte degli OdS, sostenuti per azioni di cessioni del credito, per accordi transattivi o di ristrutturazione del credito e altresì quelli legali corrispondenti alle spese di carattere legale eventualmente sostenute dall'impresa distributrice per le attività di recupero crediti a seguito della risoluzione del contratto di trasporto (nel documento per la consultazione 597/2017/R/EEL sono denominati *O^{LEG}*);
 - ii. al netto degli importi connessi alle fatture emesse della quota parte corrispondente ai corrispettivi relativi a punti di prelievo per cui non è stata eseguita la sospensione della fornitura da parte dell'impresa distributrice e versati dagli utenti;
 - iii. riducendo del 5% i crediti non riscossi con riferimento a fatture emesse:
 - oltre il termine ultimo ordinario stabilito ai sensi del Codice tipo (ovvero le fatture, emesse dopo il quarto giorno lavorativo successivo al 20 del mese, in relazione agli importi di competenza del mese precedente);
 - sulla base di dati di misura effettivi inferiori al 75% in relazione a punti di prelievo per i quali si sono venuti a determinare i crediti non altrimenti recuperabili;
- inoltre per quanto riguarda le modalità di recupero del credito, analogamente a quanto previsto dalla disciplina dei vigenti meccanismi di reintegrazione, il documento per la consultazione 597/2017/R/EEL:
 - individua la CSEA quale soggetto responsabile della valutazione dell'istanza di partecipazione al meccanismo nonché della determinazione dell'ammontare da riconoscere;
 - prefigura di istituire presso la medesima CSEA un conto per la copertura degli importi derivanti dall'applicazione del citato meccanismo;
 - prospetta che tale conto sia alimentato attraverso una specifica componente del servizio trasporto;
 - con riferimento al meccanismo di riconoscimento per gli utenti del trasporto, il documento per la consultazione 597/2017/R/EEL:
 - prefigura di adottare, criteri analoghi a quelli previsti per le imprese distributrici in relazione alle modalità e alle tempistiche di applicazione del meccanismo;
 - al fine di stimolare comportamenti efficienti nella gestione del credito da parte dei venditori:
 - i. prospetta che il meccanismo non possa comunque prevedere un riconoscimento totale degli OdS non riscossi, ciò anche in coerenza con le disposizioni della deliberazione 109/2017/R/EEL;
 - ii. prevede di considerare nei crediti ammissibili esclusivamente quelli relativi a clienti finali per cui il medesimo venditore ha risolto il

contratto per morosità ai sensi del TIMOE, ciò al fine di non includere nel riconoscimento crediti per cui la relativa gestione non è stata efficiente;

- infine, il documento per la consultazione 597/2017/R/EEL prevede che i meccanismi di reintegrazione trovino applicazione dall'entrata in vigore della deliberazione 109/2017/R/EEL.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 597/2017/R/EEL sono pervenute osservazioni e proposte da parte di 15 soggetti, di cui 4 da loro associazione rappresentative, e da parte della CSEA;
- in generale la grande maggioranza degli operatori ha accolto con favore il percorso “transitorio” prospettato dall’Autorità al fine di risolvere l’incertezza e le criticità determinate dai pronunciamenti della giustizia amministrativa nei confronti della regolazione inerente la gestione delle garanzie e del versamento degli oneri generali; tuttavia è stato osservato che un qualsiasi intervento in tal senso dovrebbe essere definito in linea con una possibile evoluzione del quadro normativo, che auspicabilmente dovrebbe riconfigurare gli OdS come componenti autonome rispetto ai corrispettivi di trasporto;
- gli orientamenti formulati nel documento per la consultazione 597/2017/R/EEL hanno suscitato altresì, oltre a reazioni di condivisione in merito alla possibilità di introdurre una disciplina che transitoriamente possa individuare modalità di gestione degli oneri generali coerenti a tale prospettata evoluzione della normativa, conciliando e temperando le esigenze di distributori e utenti del trasporto, prese di posizione più critiche; quest’ultime in particolare in relazione:
 - a) alla complessità dell’intervento prospettato: è stato evidenziato che la gestione separata delle garanzie comporterebbe eccessive complicazioni gestionali; tale posizione è stata condivisa da molti operatori, sia imprese distributrici che utenti del trasporto, e dalle loro associazioni rappresentative;
 - b) alla possibilità stessa che l’Autorità intervenga sulla tematica e proceda, seppur transitoriamente, a una sua revisione; secondo alcuni operatori, infatti, dopo le pronunce giudiziarie sopra richiamate, l’Autorità non avrebbe alcun potere di intervenire in tema di oneri generali di sistema e, quindi, l’intero procedimento avviato con la deliberazione 109/2017/R/EEL sarebbe del tutto privo di fondamento;
- a quest’ultimo riguardo, in relazione alla lettera b) di cui al precedente punto, si evidenzia da subito che tale considerazione non trova alcuna giustificazione né fondamento nelle pronunce giudiziali sopra richiamate le quali, invece, come emerge dai principali passaggi sopra riportati, vietano all’Autorità di introdurre una disciplina che ponga in capo ai venditori, utenti del trasporto, il rischio del mancato pagamento degli oneri generali da parte della clientela finale; per contro, il giudice amministrativo ha chiarito che, stante l’attuale quadro legislativo vigente, non è

configurabile una diversa disciplina in tema di modalità esazione dei medesimi oneri, modalità attuata dalla regolazione della stessa Autorità (peraltro mai annullata); in tale prospettiva, la regolazione che l’Autorità intende adottare (in particolare mediante l’introduzione di appositi meccanismi di compensazione degli oneri non recuperabili dalle imprese) risulta coerente con tale impostazione ed è anzi idonea a garantire certezza e stabilità nelle relazioni tra imprese distributrici e utenti rispetto a possibili contenziosi che potrebbero generarsi presso i giudici ordinari laddove la regolazione di tale profilo fosse demandato interamente all’autonomia delle parti;

- in relazione alla complessità dell’intervento posto in consultazione dall’Autorità, richiamata nella immediatamente precedente lettera a), diversi operatori suggeriscono di valutare, in alternativa al percorso prospettato dall’Autorità, un intervento che, in via prioritaria, mantenga quanto più possibile l’assetto regolatorio attuale, come precisato nei successivi gruppi di considerati;
- alcune imprese distributrici e una loro associazione rappresentativa ritengono inoltre necessario che sia valutata dall’Autorità anche l’introduzione di un meccanismo volto a riconoscere alle imprese distributrici gli oneri totali della fatturazione del servizio di trasporto, quindi anche comprensivo dei crediti inesigibili maturati in relazione ai corrispettivi di rete; a detta di tali soggetti, infatti, con l’introduzione del Codice tipo sarebbe aumentato il rischio dell’attività di distribuzione per via - *in primis* - dell’ampliamento delle forme di garanzia ammesse e del novero delle soggetti deputati a rilasciarle nonché, in secondo luogo, della copertura solo parziale dello scoperto dell’impresa medesima che il dimensionamento di tali garanzia assicura; tale incremento del rischio, a detta di tali soggetti non sarebbe peraltro stato compensato da un coerente incremento del parametro “beta” del WACC stabilito per l’attuale periodo di regolazione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con riferimento agli orientamenti di dettaglio prospettati nel documento è stata manifestata da parte dei rispondenti una generale contrarietà in merito alla gestione separata delle garanzie (garanzia prevalente e garanzia complementare), principalmente dovuta alle difficoltà implementativa che la medesima comporterebbe;
- in dettaglio:
 - a) diverse imprese distributrici rilevano che la gestione separata delle garanzie comporterebbe aggravii di implementazione amministrativa e la duplicazione dei costi per la loro gestione, maggiori verifiche in relazione al riscontro dei pagamenti e più complesse attività di monitoraggio; a detta di alcuni operatori, inoltre, tale soluzione non apporterebbe un correttivo efficace ai fini di un sicuro funzionamento del sistema, il quale rimarrebbe comunque vulnerabile rispetto a eventuali condotte inadempienti dei venditori;

- b) a parere degli utenti del trasporto; tale modalità sembra presentare maggiore complessità in termini di gestione dei flussi informativi e dei processi fra imprese distributrici e venditori inerenti alla gestione del contratto di trasporto e conseguentemente generare un complessivo importante aggravio di costi operativi per il sistema; alcuni utenti, coerentemente con le osservazioni generali sopra riportate, ritengono che tale meccanismo non risulti, peraltro, in linea con una disciplina che si presenta come transitoria e che, quindi, dovrebbe salvaguardare l'assetto regolatorio attuale e permettere tempi ridotti di implementazione;
 - c) la CSEA ha rappresentato criticità in merito agli orientamenti formulati, in particolare in relazione al fatto che il meccanismo posto in consultazione comporterebbe una forte discontinuità con la prassi vigente di versamento degli OdS, che contempla l'identità tra OdS fatturati (e dichiarati) e versati; in particolare il passaggio da un siffatto modello di gestione del versamento degli OdS a un modello che si basa sul presupposto che le imprese distributrici siano tenute a versare solo una quota parte degli OdS fatturati ai venditori (e ad anticiparne una parte nel modello proposto nel DCO) comporta una totale revisione delle procedure di calcolo e rendicontazione adottate, con conseguenti e non irrilevanti difficoltà gestionali anche da parte delle imprese distributrici;
- per quanto riguarda gli interventi di dettaglio prospettati nel documento per la consultazione 597/2017/R/EEL in merito alla garanzia prevalente:
 - a) gli orientamenti dell'Autorità sono stati generalmente condivisi dalle imprese distributrici, tuttavia è ribadita la necessità di individuare soluzioni finalizzate a rafforzare la qualità delle garanzie ammesse; nel dettaglio è emersa una generale condivisione relativamente al dimensionamento della garanzia (copertura dell'intera esposizione dell'impresa distributtrice) mentre in relazione al meccanismo di adeguamento della garanzia indicato (buon pagatore garanzia posta pari a 3 mesi, cattivo pagatore garanzia posta pari a 6 mesi) diverse imprese distributrici rilevano che, in caso l'utente risulti non puntuale nei pagamenti, tale meccanismo premiante potrebbe vanificare l'obiettivo di garantire una più completa copertura dell'impresa distributtrice;
 - b) alcuni utenti del trasporto, oltre alle considerazioni generali sull'onerosità di implementazione della nuova disciplina prospettata, e una loro associazione rappresentativa non condividono l'orientamento di rivedere il dimensionamento della "garanzia prevalente"; alcuni ritengono inoltre che, tra i meccanismi prospettati, dovrebbero essere rafforzati quelli premianti o alleggeriti quelli penalizzanti alla base dell'adeguamento delle garanzie richiesto dall'impresa di distribuzione;
- in merito agli orientamenti specifici in merito alla garanzia complementare:
 - c) diverse imprese distributrici, come già sopra esposto, ritengono che la gestione delle garanzie a copertura degli OdS risulti peggiorativa in termini

gestionali (in particolare di consuntivazione e rendicontazione degli importi incassati verso i fatturati), nonché in relazione alla copertura della loro esposizione creditizia a fronte della riduzione a 1 mese dell'ammontare versato dagli utenti virtuosi nel riscuotere tali oneri. Viene invece condiviso il principio secondo cui tali OdS dovrebbero essere garantiti attraverso garanzie tangibili (fideiussione e deposito);

- d) gli utenti del trasporto, d'altro canto, hanno apprezzato l'idea che il dimensionamento della "garanzia complementare" sia connesso ad un *targeting* di raccolta, quest'ultimo funzionale a non far ricadere sui medesimi utenti l'intero rischio credito legato al mancato pagamento degli oneri generali da parte dei clienti finali; tuttavia è emersa una generale non condivisione a quanto indicato in ragione delle complessità che una tale disciplina genererebbe nella gestione delle garanzie; alcuni inoltre sottolineano che in assenza di un adeguato sistema di verifiche e sanzioni, la fissazione di un *targeting*, cui collegare il meccanismo di adeguamento, aumenterebbe il rischio di comportamenti opportunistici da parte degli utenti che avrebbero convenienza ad assestare l'incasso degli OdS al livello del succitato *targeting*; verrebbe conseguentemente meno l'incentivo a approfondire il massimo impegno per la raccolta degli oneri.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in relazione al meccanismo di reintegrazione per le imprese distributrici:
 - a) è emersa una sostanziale condivisione degli orientamenti dell'Autorità; alcune imprese distributrici segnalano la preferenza tuttavia per un meccanismo che non preveda di imporre l'obbligo, a loro opinione gravoso, di fornire la prova della propria efficienza al recupero dei crediti e, altresì, ritengono eccessivamente penalizzanti i criteri di esclusione degli oneri ammessi al reintegro nei casi di mancata esecuzione delle richieste di sospensione della fornitura presentate ai sensi del TIMOE, e in caso di problematiche inerenti alla qualità dei dati di misura resi disponibili, casi per quali la regolazione già prevede specifici indennizzi;
 - b) due imprese distributrici e un'associazione ritengono che, ai fini del calcolo dell'ammontare riconosciuto, dovrebbero essere ammessi anche i crediti oggetto di procedure concorsuali o fallimentari non ancora concluse al termine ultimo per la presentazione dell'istanza di ammissione al meccanismo, evidenziando anche la necessità che il provvedimento chiarisca le modalità di gestione delle partite incassate successivamente al reintegro;
 - c) in merito all'entrata in vigore prevista, gli operatori ritengono inadeguata una soluzione che si limiti a riconoscere gli oneri altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali al periodo successivo all'entrata in vigore della deliberazione 109/2017/R/EEL, anziché rispetto all'eventuale mancato incasso

dei medesimi oneri a decorrere dal 1 gennaio 2016, come d'altronde prospettato nell'avvio di procedimento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- diversi utenti del trasporto, le loro associazioni rappresentative e alcune imprese distributrici suggeriscono, nelle more dell'unanimemente auspicato riconoscimento della natura fiscale degli oneri generali nella normativa primaria, benché il gettito da essi derivante sia da versare nei conti di gestione dei medesimi oneri generali istituiti presso la CSEA, l'implementazione di un modello che rifletta l'obbligo di versare esclusivamente gli oneri incassati dai clienti finali, ovvero riconosca loro il diritto a vedersi rimborsati gli OdS non effettivamente incassati, ma comunque versati alle imprese distributrici;
- tale proposta alternativa si articola principalmente nella previsione di mantenere il più possibile l'assetto vigente, rafforzandolo tuttavia con un meccanismo di riconoscimento degli OdS non riscossi, ma comunque versati da parte degli utenti del trasporto, simile, seppur semplificato in relazione a taluni aspetti, a quelli già disciplinati dalla regolazione nell'ambito dei servizi di ultima istanza;
- in sintesi l'intervento prospettato prevede che l'attività di riscossione degli OdS possa restare in capo al venditore, il quale continuerebbe ad anticipare al distributore l'ammontare degli oneri di sistema indipendentemente dal loro incasso (e quindi dalla morosità dei clienti finali); ai venditori diligenti nel mettere in atto le azioni volte al recupero del credito dovrebbe poi essere garantito un rimborso degli oneri di sistema non riscossi, il cui gettito sarebbe garantito da un fondo di compensazione alimentato da un corrispettivo specifico da applicare ai clienti finali;
- alcuni operatori inoltre osservano che un siffatto meccanismo, sebbene risulti meno vantaggioso dal punto di vista finanziario per via dell'anticipazione di cassa di tutti gli OdS e il recupero di quelli non incassati solo a fronte della dimostrazione di aver condotto le necessarie azioni di recupero del credito, fornisce maggiori garanzie per la tenuta del sistema, qualora la soluzione a regime non dovesse trovare una rapida approvazione a livello legislativo; inoltre con l'eliminazione di un *targeting* di raccolta, verrebbe superata la criticità connessa alla possibilità per gli utenti del trasporto di mettere in atto comportamenti opportunistici e conseguentemente verrebbe meno l'esigenza di porre in atto onerose verifiche sugli importi versati.

RITENUTO CHE:

- sia necessario, in ottemperanza alle sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017 del Tar Lombardia, ai fini di assicurare stabilità e certezza al sistema, in coerenza con quanto stabilito dalla legge e dalle misure introdotte con la deliberazione 109/2017/R/EEL, completare la disciplina transitoria (rispetto a una riforma della legislazione in materia delle modalità di esazione degli oneri generali di sistema), accogliendo le richieste provenienti dagli operatori di una maggiore

semplicità operativa rispetto ad alcuni interventi prospettati nel documento per la consultazione 597/2017/R/EEL, anche alla luce degli approfondimenti condotti con la CSEA;

- a tal fine, la proposta descritta nel precedente gruppo di considerati, avanzata da numerosi operatori e loro associazioni, che contempla una disciplina che assicuri agli utenti, con modalità semplificate e più celeri, il rimborso degli oneri non incassati ma interamente versati alle imprese distributrici, risulti maggiormente rispondente con tale esigenza, e comunque coerente coi principi enunciati dalle sentenze oggetto di ottemperanza; ciò, ovviamente, purché la relativa disciplina attuativa promuova comportamenti efficienti e non speculativi in capo agli operatori volti alla minimizzazione dell'onere per il sistema;
- sia pertanto opportuno definire il completamento della disciplina transitoria prevedendo di:
 - a) confermare l'attuale gestione degli OdS, ai sensi della quale operativamente gli oneri generali di sistema sono addebitati ai clienti finali dai venditori che li versano alle imprese distributrici e che a loro volta li corrispondono alla CSEA e al GSE;
 - b) introdurre, a compensazione degli OdS versati ma non riscossi e altrimenti non recuperabili da imprese distributrici e venditori, nuovi specifici meccanismi di reintegrazione di tali importi svincolati dai predeterminati *targeting* di raccolta prospettati in consultazione;
- opportuno prevedere, con riferimento alle imprese distributrici, che il meccanismo di reintegrazione sia definito sulla base degli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 597/2017/R/EEL, con le modifiche e le precisazioni di seguito riportate;
- opportuno prevedere, con riferimento ai venditori, che il meccanismo di reintegrazione, con particolare riferimento alle modalità e all'individuazione dei crediti non riscossi ammissibili e al periodo per il quale l'ammissione può avere luogo, siano oggetto di una consultazione specifica da pubblicare in concomitanza con il presente provvedimento; ciò al fine di pervenire tempestivamente a un quadro chiaro e condiviso di regole, ferma restando la necessità di prevedere un adeguato sistema che promuova una gestione efficiente del credito su tutta la filiera da parte dei venditori;
- opportuno mantenere le modalità di determinazione dell'ammontare delle garanzie a carico dei venditori così come riformate con la deliberazione 109/2017/R/EEL, in coerenza con le statuizioni della giustizia amministrativa, prevedendo l'obbligo di prestazione delle garanzie ai distributori a coperture degli oneri generali di sistema sulla base di una stima dei medesimi oneri effettivamente riscossi presso i clienti finali;
- in merito all'esigenza segnalata dalle imprese distributrici, di prevedere sistemi di compensazione dei crediti totali, quindi altresì per la parte relativa agli OdR, la medesima sia già stata tenuta in conto dall'Autorità, con la deliberazione 654/2015/R/EEL (successiva alla deliberazione 609/2015/R/EEL) fissando un livello

delle parametro “beta” differenziato più che in passato (a favore della distribuzione) rispetto al livello riconosciuto al servizio di trasmissione, per tener conto delle specificità del servizio di distribuzione.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- stabilire, in relazione all’accesso al meccanismo di reintegrazione, diversamente da quanto prospettato nell’ambito del documento per la consultazione 597/2017/R/EEL, che il meccanismo di riconoscimento si applichi a partire dal 1 gennaio 2016 per ciascuna impresa distributrice che ne faccia richiesta, risulti adempiente agli obblighi di versamento degli OdS ai sensi dell’Articolo 41 del TIT, in considerazione del venir meno dell’imposizione di un *targeting* di raccolta dei medesimi oneri, che presupponeva l’anticipazione da parte delle medesime imprese distributrici della quota parte degli OdS non incassata rispetto al *targeting*;
- apportare le seguenti variazioni in relazione agli importi che concorrono alla determinazione dell’ammontare di reintegrazione:
 - a) sono ammessi al meccanismo di reintegrazione:
 - i. tutte le fatture, purché siano scadute da 12 mesi al momento della presentazione dell’istanza di ammissione, indipendentemente dalla qualità dati di misura messi a disposizione dell’utente del trasporto, ciò anche in considerazione delle esigenze di semplificazione manifestate nella consultazione;
 - ii. gli importi:
 - oggetto di piani di rateizzazione per cui risultino verificate alcune condizioni che attestino il comportamento diligente a tutela del sistema assunto dall’impresa distributrice, alla luce dell’esigenza di contenere il più possibile gli oneri altrimenti non recuperabili;
 - relativi altresì ai crediti non incassati immobilizzati in procedure fallimentari o di liquidazione coatta oppure di concordato preventivo, ciò coerentemente alle esigenze segnalate da alcuni operatori;
 - b) prevedere che transitoriamente, per i periodi che hanno a riferimento fatture emesse a partire dall’anno 2019, la quantificazione del credito non incassato includa esclusivamente le fatture di ciclo, anche alla luce degli approfondimenti che dovranno essere effettuati dall’Autorità in ragione delle previsioni della legge Bilancio 2018 in tema di prescrizione in due anni del “diritto al corrispettivo” anche nei rapporti fra il distributore e il venditore;
 - c) sono esclusi gli eventuali oneri legali sostenuti successivamente all’emissione delle fatture (O^{LEG}) per le attività di recupero dei crediti relativi agli oneri di sistema, ciò al fine di rendere coerente quanto riconosciuto nell’ambito di tale meccanismo di reintegrazione con le logiche di riconoscimento dei costi ($Opex$) e di semplificare il meccanismo;

- d) confermare che siano esclusi, in ragione della prioritaria esigenza di assicurare comportamenti efficienti da parte dell'impresa distributrice in relazione al contenimento della morosità complessiva, dagli importi da reintegrare la quota parte delle fatture emesse corrispondente ai corrispettivi versati dagli utenti relativi a punti di prelievo per cui non è stata eseguita la sospensione della fornitura da parte dell'impresa distributrice, nei casi in cui il mancato intervento da parte dell'impresa distributrice sia riconducibile a cause diverse da quelle di cui al comma 103.1, lettere a) e b) del TIQE;
- e) siano detratti gli importi incassati in caso di escussione delle garanzie per inadempimenti connessi ai pagamenti e di eventuali partite incassate inerenti a crediti per cui la quantificazione dell'ammontare da riconoscere ha già avuto luogo;
- prevedere, coerentemente al documento per la consultazione 597/2017/R/EEL, che la valutazione dell'istanza di partecipazione al meccanismo e dell'ammontare da riconoscere sia effettuata da CSEA annualmente;
- diversamente da quanto prospettato nella medesima consultazione, anche al fine di pervenire a una celere implementazione del meccanismo di reintegro, stabilire che la sessione annuale di riconoscimento si articola prevedendo che:
 - a) entro il 31 maggio di ciascun anno CSEA pubblichi sul proprio sito *internet* il modello per la trasmissione, da parte delle imprese distributrici, delle informazioni rilevanti ai fini dell'ammissione al meccanismo nonché quelle funzionali alla quantificazione partite incassate inerenti a crediti per cui la quantificazione dell'ammontare da riconoscere ha già avuto luogo;
 - b) entro la fine del secondo mese successivo al termine di cui al precedente lettera a), le imprese distributrici comunichino a CSEA, secondo le modalità da questa stabilite, le suddette informazioni rilevanti;
 - c) entro la fine del secondo mese successivo dal ricevimento delle suddette informazioni la CSEA provveda, valutata positivamente la documentazione inviata dalle imprese distributrici, a determinare l'ammontare di reintegrazione e a liquidarlo alle relative imprese distributrici; contestualmente la CSEA sia tenuta a comunicare all'Autorità gli importi riconosciuti a ciascuna di tali imprese distributrici;
- prevedere che, anche avvalendosi del GSE, CSEA verifichi anche a campione la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dall'impresa distributrice partecipante al meccanismo di reintegrazione.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- istituire presso la CSEA un conto per la copertura degli importi derivanti dai meccanismi di reintegrazione dei crediti altrimenti non recuperabili afferenti gli Ods;
- prevedere che il suddetto conto sia alimentato in maniera proporzionale al gettito tariffario di competenza dei medesimi conti relativo all'anno precedente;

- introdurre adeguate forme di trasparenza e pubblicità degli oneri connessi al meccanismo di reintegrazione dei crediti altrimenti non recuperabili afferenti gli OdS

DELIBERA

Articolo 1

Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici alla CSEA e al GSE a partire dal 1 gennaio 2016

- 1.1 Il presente articolo disciplina il meccanismo di riconoscimento dei crediti altrimenti non recuperabili unicamente connessi agli oneri generali di sistema a partire dal 1 gennaio 2016 che le imprese distributrici versano alla CSEA e al GSE.
- 1.2 Ciascun anno, ciascuna impresa distributtrice adempiente agli obblighi di versamento degli oneri generali di sistema ai sensi dell'Articolo 41 del TIT:
- a) partecipa al meccanismo di riconoscimento in relazione a crediti maturati e non incassati inerenti a contratti di trasporto risolti per inadempimento ai sensi del capitolo 5 dell'allegato B alla deliberazione 268/2015/R/EEL da almeno da 6 (sei) mesi;
 - b) ha diritto a ricevere dalla CSEA l'ammontare di reintegrazione O_{ID}^{AMM} .
- 1.3 L'ammontare di reintegrazione O_{ID}^{AMM} è fissato pari a:

$$O_{ID}^{AMM} = CNO + O^{CC}$$

Dove:

CNO è il credito non incassato come definito al comma 1.4;

O^{CC} sono gli oneri sostenuti, limitatamente alla quota parte relativa agli oneri generali, per:

- a) eventuali cessioni del credito;
- b) eventuali accordi transattivi o di ristrutturazione del debito, conclusi successivamente alla risoluzione del contratto di trasporto con riferimento ai crediti oggetto del meccanismo, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato nell'ambito di tali accordi, come definiti al comma 1.5.

- 1.4 Ai fini della quantificazione del credito non incassato CNO i crediti non riscossi:

- a) includono gli importi:
- i. relativi alle fatture di ciclo e di rettifica scadute da almeno 12 (dodici) mesi al momento della formulazione dell'istanza;
 - ii. oggetto di piani di rateizzazione per cui risultino verificate le seguenti condizioni:
 1. si tratti di importi relativi a rate scadute da almeno 12 (dodici) mesi al momento della formulazione dell'istanza, ivi inclusi eventuali interessi;
 2. al momento della concessione del piano di rateizzazione l'impresa distributrice abbia, con riferimento all'utente del trasporto debitore, almeno:
 - a. accertato che il medesimo utente versi in una temporanea e obbiettiva difficoltà finanziaria;
 - b. verificato positivamente la sua regolarità dei pagamenti verso la società Terna S.p.a. ;
 - c. valutato positivamente l'effettiva capacità finanziaria del utente di far fronte ai pagamenti dovuti, ivi inclusi gli strumenti che il medesimo risulta disposto a presentare a garanzia del puntuale rispetto del piano di rientro;
 3. in caso di mancato pagamento da parte dell'utente del trasporto debitore entro i termini previsti dal piano di dilazione dei pagamenti, l'impresa distributrice abbia provveduto a:
 - a. revocare il medesimo piano e a richiedere l'intero pagamento delle credito residuo;
 - b. in caso di perdurante inadempimento da parte dell'utente debitore, risolvere il contratto di trasporto entro le scadenze disciplinate ai sensi del Codice tipo;
 - iii. relativi a crediti non incassati riferiti a imprese in stato di fallimento o di liquidazione coatta oppure in stato di concordato preventivo;
 - iv. corrispondenti agli interessi moratori fatturati, ai sensi del paragrafo 6.1 dell'Allegato C del Codice tipo;
- b) escludono:
- i. gli importi riscossi direttamente presso gli utenti, o indirettamente , anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal medesimo utente, ai sensi del paragrafo 6.1 dell'Allegato C;
 - ii. gli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'impresa distributrice ha titolo a presentarne richiesta di rimborso o a effettuarne il versamento fino al momento dell'incasso o a non versarla a seguito di una procedura fallimentare o concorsuale;
 - iii. la quota parte degli importi relativi alle fatture emesse corrispondente a quanto versato dagli utenti relativamente ai punti di prelievo per cui non è stata eseguita la sospensione della fornitura da parte dell'impresa

distributrice, nei casi in cui il mancato intervento da parte dell'impresa distributrice sia riconducibile a cause diverse da quelle di cui al comma 103.1, lettere a) e b) del TIQE;

- c) sono ridotti:
- i. degli importi incassati in caso di escussione delle garanzie per inadempimenti connessi ai pagamenti, ai sensi del capitolo 5 dell'Allegato B del Codice tipo;
 - ii. del 5%, qualora afferiscano a fatture emesse oltre i termini ordinari previsti per l'emissione delle fatture, ai sensi del capitolo 5 dell'Allegato C del medesimo Codice tipo;
 - iii. di eventuali partite incassate successivamente al riconoscimento dell'ammontare O_{ID}^{AMM} dell'anno precedente e inerenti a crediti per cui la quantificazione dell' O_{ID}^{AMM} ha già avuto luogo.

1.5 Gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito con l'utente del trasporto, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dall'impresa distributrice, sono ammessi integralmente al meccanismo qualora l'importo incassato dalla medesima impresa sia almeno pari al 50% degli oneri generali di sistema indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli oneri generali di sistema indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione.

Articolo 2

Disposizioni alla CSEA e al GSE in merito alla quantificazione e liquidazione dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici

- 2.1 La CSEA provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascuna impresa distributrice che ne fa richiesta, dell' O_{ID}^{AMM} cui si riferisce la sessione annuale di riconoscimento.
- 2.2 La CSEA entro il 31 maggio di ciascun anno pubblica sul proprio sito *internet* il modello per la trasmissione, da parte delle imprese distributrici, delle informazioni:
- a) rilevanti ai fini della quantificazione dell'ammontare da riconoscere nella sessione annuale di riconoscimento di cui al comma 2.1;
 - b) relative a eventuali variazioni dell'ammontare O_{ID}^{AMM} determinato nella sessione precedente, ivi incluse le partite incassate successivamente al la quantificazione dell' O_{ID}^{AMM} che ha già avuto luogo.

- 2.3 Ciascuna impresa distributrice comunica alla CSEA, secondo le modalità da questa stabilite, entro la fine del secondo mese successivo al termine di cui al precedente comma 2.2, la domanda di ammissione al meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili corredata delle informazioni rilevanti di cui al comma 2.2.
- 2.4 Qualora un'impresa distributrice non richieda l'ammissione al meccanismo di reintegrazione, è tenuta comunque a comunicare e a versare alla CSEA eventuali partite incassate successivamente al riconoscimento dell'ammontare O_{ID}^{AMM} che hanno già avuto luogo, nei termini indicati nel presente articolo.
- 2.5 La CSEA provvede, valutata positivamente la documentazione inviata dalle imprese distributrici ai sensi del precedente comma 2.3, a determinare l'ammontare di reintegrazione O_{ID}^{AMM} entro la fine del secondo mese successivo al termine di cui al comma 2.3 e procede a:
- a) riconoscere l'ammontare di reintegrazione O_{ID}^{AMM} ;
 - b) determinare e richiedere alle imprese distributrici di cui al comma 2.4, entro la fine del mese successivo al suddetto termine, il versamento degli importi riscossi successivamente al riconoscimento dell'ammontare O_{ID}^{AMM} per gli anni precedenti;
 - c) comunicare all'Autorità gli ammontari O_{ID}^{AMM} riconosciuti a ciascuna impresa distributrice.
- 2.6 Nel caso in cui le liquidazioni degli ammontari O_{ID}^{AMM} in relazione al meccanismo di reintegrazione non vengano completate entro i termini previsti dal comma 2.5, la CSEA riconosce un interesse calcolato come previsto al comma 32.9 del TIT.
- 2.7 Nel caso di ritardato versamento delle somme dovute dall'impresa distributrice alla CSEA ai sensi del comma 2.5, lettera b), la medesima impresa distributrice riconosce alla CSEA un interesse di mora calcolato secondo quanto previsto dal comma 48.4 del TIT.
- 2.8 La CSEA verifica anche a campione la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dall'impresa distributrice partecipante ai sensi del presente provvedimento, con particolare riferimento:
- a) alla veridicità e correttezza delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 2.2;
 - b) al rispetto delle condizioni di cui all'Articolo 1, in particolare con riferimento al comma 1.4 lettera a) alinea ii. punto 2, ovvero che siano fornite alla medesima CSEA le evidenze raccolte ai fini della valutazione positiva dell'escutibilità delle garanzie e dell'affidabilità dei suoi garanti.

- 2.9 Il GSE è tenuto a fornire le informazioni rilevanti ai fini della verifica da parte della CSEA di cui al comma 2.8 con le modalità dalla medesima stabilite.

Articolo 3

Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema

- 3.1 È istituito presso la CSEA il Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema.
- 3.2 Il Conto di cui al comma 3.1 è alimentato dagli importi di cui al precedente comma 2.5, lettera b) e secondo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo.
- 3.3 Entro 15 giorni lavorativi antecedenti la liquidazione dell'ammontare di reintegrazione O_{ID}^{AMM} , di cui al precedente comma 2.5, lettera a), la CSEA alimenta il conto di cui al comma 3.1 tramite versamenti dai conti di cui al comma 48.1, lettere a), b), c), d) e), h), i), l), p), r) e u) del TIT, secondo proporzioni definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità tenendo conto del gettito tariffario di competenza dell'anno precedente afferente a ciascun conto.
- 3.4 In sede di comunicazione all'Autorità degli ammontari O_{ID}^{AMM} riconosciuti a ciascuna impresa distributrice, di cui al precedente comma 2.5, lettera c), la CSEA comunica altresì i versamenti effettuati ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 3.3, nonché gli importi di cui al precedente comma 3.2.
- 3.5 La CSEA comunica trimestralmente all'Autorità, in sede di trasmissione del resoconto di cui al comma 48.2 del TIT, un aggiornamento delle informazioni di cui al precedente comma 3.4.
- 3.6 Con frequenza almeno trimestrale, la CSEA pubblica sul proprio sito e aggiorna le informazioni di cui ai precedenti commi 2.5, lettera c) e 3.4.

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

- 4.1 Con riferimento alle sessioni annuali di cui all'Articolo 2 dell'anno successivo al 2018, ai fini della quantificazione del credito non incassato CNO di cui all'Articolo 1, con riferimento al comma 1.4, lettera a), punto i), si intendono, nelle more della revisione della disciplina della fatturazione ai sensi della legge di Bilancio 2018, ammesse le sole fatture di ciclo, di cui all'Allegato C del Codice tipo.
- 4.2 Con successivo provvedimento, anche in esito al completamento della disciplina transitoria di reintegrazione relativamente ai venditori, saranno apportate le necessarie modifiche e integrazioni del TIT.

4.3 Il presente provvedimento è trasmesso alla CSEA e al GSE.

4.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni